



OA.GE

ORDINE DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI PAESAGGISTI
E CONSERVATORI DI GENOVA

Prot.n. 1051

Genova, 11.03.2022

Spett.le Regione Liguria

Vice Direzione Territorio

alla c.a. Arch. Pier Paolo Tomiolo

e-mail: dirgen.pianpaesamb@regione.liguria.it

OGGETTO: Osservazioni dell'Ordine degli Architetti P.P.C. di Genova relative alla Consultazione per via telematica della Proposta di Piano Paesaggistico Regionale.

Premessa

La Commissione Urbanistica e del Paesaggio dell'Ordine degli Architetti PPC di Genova, a seguito degli approfondimenti svolti, produce una serie di considerazioni in merito al PPR come indicato da Regione Liguria nella comunicazione del 8/2/2022.

Al Piano Paesaggistico Regionale è riconosciuto il merito di aver compreso, in un unitario quadro conoscitivo, tutti gli strumenti di tutela che si sovrappongono sul territorio regionale. Sarebbe auspicabile che a questa stratificazione di vincoli, venisse fornita una interpretazione dei valori esistenti e la creazione di nuovi valori paesaggistici integrati e coerenti rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità, delineando una connotazione strategica e progettuale al Piano, demandando alla pianificazione locale l'approfondimento di dettaglio. La finalità dovrebbe essere quella di mantenere e generare nuovi paesaggi di qualità con forme di tutela attiva, affidata a progetti e linee guida anziché ad un approccio unicamente vincolistico. Per linee guida non si intendono solo quelle la cui redazione è prevista entro sei mesi decorrenti dalla data di approvazione del Piano, come previsto al comma 2 dell'art. 34 delle Norme di Attuazione, dedicate all'elencazione dei materiali della tradizione costruttiva ligure e delle relative tecniche per la posa in opera. Sarebbe stato auspicabile un approccio più integrato e dinamico, volto all'attenta lettura dei processi di trasformazione, al fine di individuare strumenti operativi e progettuali per la riqualificazione paesaggistica.



OA.GE

ORDINE DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI PAESAGGISTI
E CONSERVATORI DI GENOVA

Quindi non solo recepimento dei vincoli, ma un diverso modo di considerare il paesaggio, il principale bene patrimoniale (promosso dall'art. 9 della Costituzione), ambientale territoriale urbano, socio culturale, per realizzare un futuro socio economico durevole e sostenibile della Regione, fornendo una connotazione fortemente identitaria del quadro conoscitivo, in cui la popolazione, il principale attore, come richiamato dalla Convenzione Europea del Paesaggio si possa riconoscere.

Sembra evidente il ricorso ad un approccio di tipo "conservativo-istituzionale", avendo forse sottovalutato il concetto di paesaggio "così come percepito dalle popolazioni".

Si osserva che con l'obiettivo di collaborare attivamente alla definizione delle successive fasi del PPR, tramite la presentazione di puntuali osservazioni, si è rilevato che il contenuto di quanto messo a disposizione nella sezione del sito della Regione, dedicato agli elaborati per la redazione del Piano, non comprende le Schede delle Unità di paesaggio e quelle degli immobili ed aree dichiarate di notevole interesse pubblico.

Si ritiene che la consultazione di dette schede, dalle quali dovrebbero emergere gli obiettivi generali di qualità paesaggistica, è da considerarsi indispensabile per una verifica puntuale di quanto esplicitato nei documenti del piano e nello specifico nelle Norme di Attuazione all'art.7 del Titolo II – Ambiti, Unità e Componenti di Paesaggio.

Si riportano di seguito puntuali osservazioni agli articoli delle **Norme di attuazione del PPR**.

All'articolo 1 - Estensione e Finalità si definiscono l'estensione (l'intero territorio regionale) e le finalità del Piano. Tra le finalità enunciate sembra mancare quanto previsto dall'art. 135, punto 4, lettera d) del D.Lgs 42/2004 e s.m.i. dove si precisa che per ciascun ambito, i piani paesaggistici definiscono apposite prescrizioni e previsioni ordinate in particolare: "d) alla individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio, in funzione della loro compatibilità con i diversi valori paesaggistici riconosciuti e tutelati, con particolare attenzione alla salvaguardia dei paesaggi rurali e dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO."

Di conseguenza nei documenti di piano sembra mancare l'individuazione di un adeguato sviluppo urbanistico ed edilizio di previsione, con proposte ed implicazioni a livello paesaggistico.

All'art. 5 - Efficacia delle indicazioni del PPR, al punto 2, si evidenzia che il PPR ha valore prescrittivo ed è prevalente sui piani territoriali, di settore e locali. Si riterrebbe opportuna, anche in relazione agli obiettivi che il nostro Paese vuole raggiungere riguardo al tema della semplificazione dell'apparato normativo, **l'unificazione del Piano Paesaggistico Regionale con il Piano Territoriale Regionale**. Si riporta a titolo esemplificativo il caso della Regione Lombardia, dove il Piano Paesaggistico Regionale è una sezione del Piano Territoriale Regionale. In questo modo gli



OA.GE

ORDINE DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI PAESAGGISTI
E CONSERVATORI DI GENOVA

strumenti di integrano completamente, attraverso una strategia comune che parte dalla componente paesaggistica per giungere alla valorizzazione del territorio.

Si osserva che negli elaborati del PTR (in particolare nella “Sintesi non tecnica” a pag. 7) si esprime chiaramente la struttura delle disposizioni regionali in tema di gestione del territorio. PTR e PPR sono dichiarati distinti e autonomi. Il PPR viene definito come “Piano delle regole”, mentre il PTR identifica il “Piano del progetto”.

Il PPR nasce come un piano con regole di tutela, in continuità con il PTCP. Non si tratta dell’unico “tipo” di regole, infatti il PTR ne presuppone altre, per esempio sul non-consumo di suolo come principio etico e progettuale. Forse lo schema delineato – PTR progetto, PPR regole – è troppo semplicistico.

L’obiettivo da raggiungere sarebbe quello di avere **un unico uno strumento strategico**, che sulla base dei valori, delle potenzialità e delle criticità, definisca le strategie e la programmazione di indirizzo delle trasformazioni che si dovranno attuare nella Regione.

Si ritiene importante una riflessione sull’individuazione degli **Ambiti di Paesaggio, come previsto dall’art. 6 e delle Unità di Paesaggio, definite all’art. 7**. Sull’identificazione degli Ambiti viene fornita una “Premessa metodologica” esplicativa, ma non analitica. Inoltre, rispetto alle Unità di paesaggio non sono presenti indicazioni, né introduttive né analitiche. Lo stato della documentazione, perciò, rende impossibile comprendere i criteri della delimitazione e le scelte per le Indicazioni generali di pianificazione.

Non è sufficiente, rispetto a questa criticità, quanto si legge nella “Struttura del progetto di Piano paesaggistico”: che le 109 Unità di paesaggio corrispondano ai 109 Ambiti del PTCP è solo accennato, ma non chiarito esplicitamente (e, necessariamente, argomentato). Occorre, riteniamo, integrare ampiamente le informazioni su questo punto, che è sostanziale rispetto alla comprensione della consistenza e degli indirizzi del Piano.

Per chiarire meglio le perplessità si è valutata la scheda dell’Alta Val Trebbia, per la quale si individua in modo generico “gestione e manutenzione del paesaggio agricolo e forestale”, ponendo attenzione alle sole aree non insediate, quando in realtà, almeno per una porzione consistente del territorio, non può essere trascurata la relazione tra insediamenti e relativi contesti agricoli e boschivi. Il contrasto al degrado e all’abbandono dei nuclei abitati è la prima politica di tutela da perseguire.

Un altro esempio che vale la pena di analizzare è il Sub Ambito 7.1 - Nervi-Pieve Ligure-Polanesi-Mulinetti. Non è esplicitato quali siano le motivazioni che possono aver portato alla delimitazione di questo sub Ambito di Paesaggio, poiché si tratta di contesti, che ad una lettura attenta, appaiono molto differenziati per le componenti del paesaggio che li caratterizzano e per le relazioni che li connettono. Pieve Ligure e Nervi sono due realtà completamente autonome e molto diverse relativamente ai paesaggi e alle strutture insediative, come anche Pieve Ligure, Polanesi e



OA.GE

ORDINE DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI PAESAGGISTI
E CONSERVATORI DI GENOVA

Mulinetti. Aver accorpato queste realtà così differenti tra di loro, comporta la redazione di indirizzi normativi generici e scarsamente contestualizzati.

Al punto 3 dell'articolo 7, vengono stabilite le indicazioni generali di pianificazione sulla base delle tipologie di salvaguardia dei paesaggi, gestione dei paesaggi e pianificazione dei paesaggi: non è chiaro il significato attribuito a queste azioni, poiché il paesaggio qualunque sia la sua tipologia, deve essere al contempo tutelato gestito e pianificato essendo un sistema vivente, soggetto a trasformazioni nel tempo (si pianifica anche la cristallizzazione di un paesaggio).

Si sottolinea che "salvaguardia", "gestione" e "pianificazione" dei paesaggi sono principi di azione sul paesaggio che devono essere previsti in modo dinamico e prospettivo nel tempo.

La "Salvaguardia dei paesaggi" riguarda i provvedimenti presi allo scopo di preservare il carattere e la qualità di un determinato paesaggio, al quale le popolazioni accordano un grande valore, che sia per la sua configurazione naturale o culturale particolare. Tale salvaguardia deve essere attiva ed accompagnata da misure di conservazione per mantenere gli aspetti significativi di un paesaggio.

La "Gestione dei paesaggi" riguarda i provvedimenti presi conformemente al principio dello sviluppo sostenibile per accompagnare le trasformazioni provocate dalle esigenze economiche, sociali o ambientali. Tali provvedimenti potranno riguardare l'organizzazione dei paesaggi o gli elementi che li compongono. Mirano a garantire la cura costante di un paesaggio e a vigilare affinché evolva in modo armonioso, allo scopo di soddisfare i fabbisogni economici e sociali. La gestione dovrà essere dinamica e dovrà tendere a migliorare la qualità dei paesaggi in funzione delle aspirazioni delle popolazioni.

La "Pianificazione dei paesaggi" riguarda il processo formale di studio, di progettazione e di costruzione mediante il quale vengono creati nuovi paesaggi per soddisfare le aspirazioni della popolazione interessata. Occorre elaborare autentici progetti di pianificazione, soprattutto nelle aree maggiormente colpite dal cambiamento e fortemente deteriorate (periferie, zone periurbane ed industriali, litorali). Tali progetti di pianificazione si pongono come obiettivo la radicale ristrutturazione dei paesaggi degradati.

All'art. 8 viene proposta una sintesi interpretativa, comprensiva delle indicazioni generali di pianificazione per quanto attiene le Unità di Paesaggio, che appaiono molto semplicistiche. In ogni unità di paesaggio, l'equilibrio tra questi tre tipi di azione dipende dal carattere dell'unità (o anche dalla sotto unità) e dagli obiettivi definiti per il suo futuro. Alcune porzioni di paesaggio possono richiedere una protezione molto rigorosa, invece, in altre il paesaggio, ancorché soggetto a vincolo, può essere estremamente degradato e sia necessaria la sua completa ristrutturazione. Per la maggior parte dei paesaggi è necessaria l'applicazione dell'insieme delle tre tipologie di intervento, mentre per altri è richiesto uno specifico grado di intervento.



OA.GE

ORDINE DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI PAESAGGISTI
E CONSERVATORI DI GENOVA

Nella ricerca di un buon equilibrio tra la protezione, la gestione e la pianificazione di un paesaggio, occorre ricordare che non si cerca di preservare o di "congelare" dei paesaggi ad un determinato stadio della loro lunga evoluzione. I paesaggi hanno sempre subito mutamenti e continueranno a cambiare, sia per effetto dei processi naturali, che dell'azione dell'uomo.

In realtà, l'obiettivo da perseguire dovrebbe essere quello di **accompagnare i cambiamenti futuri, riconoscendo la grande diversità e la qualità dei paesaggi che abbiamo ereditato dal passato**, preservandoli ed arricchendo le diversità e le qualità, anziché congelarli con il rischio di un successivo degrado.

Nella successiva tabella (art. 8 delle Norme di attuazione) per ciascuna Unità di paesaggio vengono riassunti gli elementi che caratterizzano la sintesi interpretativa (definite all'art. 7 comma 2) e le corrispondenti Indicazioni generali di pianificazione.

Sono elencati i vari elementi caratterizzanti, per rappresentare sia il criterio connotativo che quello qualitativo. Tuttavia, in numerosi casi per un'unità vengono elencati più criteri/caratteri, stabilendo così delle distinzioni ulteriori all'interno di quell'area (tipicamente con indicazioni semplici come "sulla costa" o "nelle vallate" per identificarle). Ciò genererà una ulteriore sotto-zonizzazione all'interno delle Unità di paesaggio, probabilmente espressa nelle schede.

Si auspicava quindi che il PPR ambisse a concetti di linearità e univocità della norma, per contribuire alla semplificazione dei processi di progettazione e di verifica, ma la complessità sopra descritta sembra definire uno scenario di gestione dello strumento estremamente complesso. Per ovviare, si suggeriscono due possibilità: semplificare le indicazioni nella tabella, rendendole univoche in tutti i casi e demandando poi ai documenti delle Unità di paesaggio l'articolazione delle prescrizioni; in alternativa, rivedere la definizione delle Unità di paesaggio secondo i caratteri che hanno guidato quella sorta di sotto-zonizzazione implicita.

All'art. 9 comma 2 lettera c, punto i - Centri storici e centri urbani e punto ii, - nuclei storici isolati, si parla di "prevalente destinazione residenziale" per i centri storici e centri urbani. Va fatta attenzione: i centri storici nella loro versione autentica vivono di un mix di funzioni che oggi, per vari motivi, si sta perdendo. Questo rappresenta uno dei maggiori problemi di queste aree: la monofunzione ne inaridisce la vita e, inoltre, li snatura. Pertanto, sarebbe forse utile prevedere: «a prevalente destinazione residenziale, ma con una varietà di usi presenti e possibili.»

Il punto iii del comma 2 lettera c – tessuti e architettura contemporanei e archeologia industriale – definisce questa categoria secondo un criterio che appare esclusivamente temporale, sottolineando esclusivamente le criticità di questo edificato recente. Tuttavia, per "architetture contemporanee" si dovrebbero intendere anche casi di pregio, singoli o d'insieme. Il PPR potrebbe essere l'occasione per introdurre non solo la tutela, ma una particolare attenzione, su un patrimonio non così sporadico nella nostra regione. Si potrebbe trovare una formula da aggiungere in quest'ottica all'elenco che viene proposto, come ad esempio: «casi di edifici,



OA.GE

ORDINE DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI PAESAGGISTI
E CONSERVATORI DI GENOVA

aggregati o tessuti, connotati da un alto livello di qualità architettonica, comprese occasioni di sperimentazione morfologica, tipologica e di linguaggio di particolare rilevanza».

Positiva l'attenzione verso il tema della **Viabilità storica e moderna, di cui al punto v del comma 2, lettera c dell'art. 9**, che comprende queste strutture, a pieno titolo, entro il perimetro della struttura antropica. L'inserimento corrisponde al riconoscimento di un giusto valore culturale oltre che paesaggistico. Si tratta, infatti, di elementi che hanno strutturato non solo la viabilità della nostra regione, ma la sua stessa identità.

Rispetto alle previsioni, di cui all'art. 18 delle suddette Norme, si segnala la possibilità di rendere più esplicita l'importanza dei manufatti che caratterizzano la viabilità, indicando eventualmente anche il ripristino qualora questi siano stati manomessi in parte o completamente (senza, tuttavia, venir meno alla salvaguardia della sicurezza).

In relazione all'art. 35 - Operatività del PTCP e delle Autorizzazioni paesaggistiche rilasciate prima dell'adozione del PPR, si ritiene che sarebbe da valutare l'estensione dell'operatività degli **Studi Organici d'Insieme** approvati unitamente ai relativi titoli abilitativi per la realizzazione di interventi, per un periodo di **dieci anni dalla data della loro approvazione** come per gli Studi Organici d'Insieme predisposti da parte dei Comuni in attuazione del P.T.C.P.

Analogamente per le **autorizzazioni paesaggistiche** rilasciate prima dell'adozione del PPR, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m. per interventi in contrasto con la normativa del PPR, sarebbe opportuno che la loro efficacia fosse estesa per un **periodo di dieci anni** dalla data della loro approvazione.

Si apprezza che **all'art. 36 - Monitoraggio del Piano**, si prefigurino di valutare gli effetti dell'attuazione del PPR, attraverso azioni volte a monitorare sulla base di un set di indicatori adatti a verificare le trasformazioni del paesaggio e il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal Piano, al fine di adottare le opportune misure correttive in caso di impatti negativi sul paesaggio. Pertanto sarebbe opportuno prevedere un **Osservatorio** capace di attuare la messa in atto di misure e azioni per l'affinamento del PPR, al fine di promuovere azioni di consolidamento degli obiettivi del Piano, nonché azioni integrative per la migliore applicazione degli obiettivi del Piano.



OA.GE

ORDINE DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI PAESAGGISTI
E CONSERVATORI DI GENOVA

Infine si auspica che venga attuato quanto riportato in relazione al **Consolidamento del Piano**, ovvero le seguenti azioni: aggiornamenti e rettifiche del PPR, adeguamento della modulistica per la redazione dei PUC sulla base dei "Criteri per l'attuazione del Piano", attività di accompagnamento ai Comuni per la conformazione dei PUC, emanazione di linee guida, circolari, applicative, note esplicative, azioni dimostrative e divulgative, al fine di considerare il **PPR uno strumento flessibile, attivo e partecipato**, come ormai è richiesto ad ogni pianificazione che voglia esprimere attivamente la sua efficacia ed operatività.

Commissione Urbanistica e del Paesaggio Ordine degli Architetti PPC di Genova

Sottogruppo Tema Osservazioni al PPR:

Referente Urbanistica: Francesca Salvarani

Referente Paesaggio: Angela Gambardella

Franca Balletti

Luigi Mandraccio

Anna Sessarego

Stefano Sibilla

Mattia Villani